



STN SERVIZI S.r.l.

Importante

A tutte le Aziende clienti
Del servizio paghe

Lecco, 27 febbraio 2008

Oggetto: **Circolare monotematica, il nuovo modello per le dimissioni volontarie.**

Riferimenti: **Legge n. 188 del 17 ottobre 2007, Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto 21 gennaio 2008 con il quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha istituito il nuovo modello per le **dimissioni volontarie** come preannunciato nella nostra circolare dello scorso anno. Il suddetto provvedimento entra in vigore il **5 marzo 2008**, pertanto, dalla medesima data il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dal rapporto di lavoro in corso dovrà:

- Recarsi presso un ente abilitato a tale servizio,
- Compilare on line il nuovo modello,
- Inviarlo per via telematica al Ministero del Lavoro, e
- Stamparne copia per il datore di lavoro.

Il nuovo provvedimento prevede una procedura rigida e con molti problemi operativi, alla data odierna ancora irrisolti. Voluta e introdotta con il fine di eliminare la diffusa (a detta del Ministero) "pratica delle dimissioni in bianco" fatte firmare all'inizio del rapporto di lavoro ed utilizzate successivamente per poter risolvere il rapporto, **la nuova procedura sostituisce ogni altro modello o lettera** utilizzata per la comunicazione delle dimissioni volontarie. In altre parole, le dimissioni presentate con modello diverso da quello ministeriale **sono nulle.**

I SOGGETTI OBBLIGATI:

preme ricordare che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, per **contratto di lavoro** si intendono tutti i contraenti inerenti ai rapporti di **lavoro subordinato** (art. 2094 c.c.) **pubblico o privato**, indipendentemente dalle caratteristiche (operai, impiegati ma anche dirigenti e quadri) e della durata. Le disposizioni della nuova legge trovano inoltre applicazione in relazione a:

- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, **anche a progetto** (si attende conferma della esclusione della figura degli Amministratori e dei Componenti i Consigli di Amministrazione);
- Contratti di collaborazione di natura occasionali;
- Contratti di **associazione in partecipazione** (art. 2549 c.c.) ove l'associato apporti prestazioni lavorative ed i redditi sono qualificati come lavoro autonomo;
- Contratti di lavoro instaurato dalle **cooperative con i propri soci.**

REPERIBILITA' DEL MODELLO:

Il nuovo modello per le dimissioni volontarie è disponibile sul **sito internet** del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'indirizzo **www.lavoro.gov.it** . Preme ricordare però che senza la trasmissione on line

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 03031870136 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544

Pagina 1 di 3



tramite i soggetti abilitati, cioè con la semplice consegna a mano senza apposita ricevuta al datore di lavoro, **non è da ritenersi valida.**

MODALITA DI PRESENTAZIONE:

Il modello telematico per le dimissioni volontarie, reperibile presso il sito del Ministero, deve essere compilato dai soggetti interessati con la necessaria assistenza degli **Enti abilitati**. A questo riguardo, si evidenzia che tra gli Enti abilitati rientrano:

- **Le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro;**
- **Gli Uffici comunali;**
- **I centri per l'Impiego (ex Ufficio di Collocamento).**

Dal prossimo 5 marzo, pertanto, il lavoratore che vuole dimettersi dovrà necessariamente farlo tramite gli appositi servizi che gli Enti abilitati dovranno predisporre. Il modello telematico riporta le seguenti informazioni:

- Un **codice alfanumerico** progressivo di identificazione;
- La **data di emissione**;
- Una **serie di spazi** destinati all'identificazione:
 - Del lavoratore dimissionario, ovvero del prestatore d'opera;
 - Del datore di lavoro;
 - Della tipologia del contratto da cui si intende recedere;
 - Della data di decorrenza delle dimissioni, nonché della relativa causa;
 - Del soggetto che presta assistenza al lavoratore.

Una volta compilato e trasmesso al Ministero del Lavoro, il modulo dovrà essere stampato e consegnato al datore di lavoro il quale dovrà procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto **entro e non oltre 5 giorni dalla data di dimissioni indicata nel modello**. Preme evidenziare, infine, che il modello per le dimissioni volontarie **ha valenza di 15 giorni dalla sua emissione**; superato tale termine senza che il modello sia stato trasmesso al Ministero, è da considerarsi nullo.

CONSIDERAZIONI E PROBLEMI OPERATIVI:

Esistono, ad oggi, diversi problemi operativi che chiedono chiarimenti; tra i più urgenti dovrà essere confermato dal Ministero del Lavoro se le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro non rientrano in questa nuova e articolata procedura o ancora, se i 5 giorni di tempo dati al datore di lavoro per effettuare le successive comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego senza incorrere in sanzioni decorreranno dal momento della ricezione del modulo o dalla data di dimissioni indicata o ancora, se i rapporti attualmente in essere con periodo di preavviso e scadenza successiva al 5 marzo dovranno essere confermati tramite la procedura in oggetto ma soprattutto evidenziamo un problema diffuso e poco considerato come il problema dell'abbandono del posto di lavoro da parte di taluni dipendenti che significa per l'Azienda: l'apertura di un procedimento disciplinare anziché la rivendicazione delle dimissioni con gli inesorabili e relativi costi di gestione annessi.

OPERATIVITA' E PRONTA INFORMATIVA AI DIPENDENTI:

Al fine di ridurre al minimo gli evidenti problemi operativi che potranno sorgere dal 5 marzo 2008, consigliamo di dare la più ampia informazione a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda attraverso la diffusione della nota informativa allegata alla presente con l'esposizione nelle bacheche o con la consegna della prossima busta di paga.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario, sarà nostra premura aggiornarVi su qualsiasi novità in merito.

X STN SERVIZI Srl
(CdL bernardo mario)

RIPRODUZIONE VIETATA



INFORMATIVA IMPORTANTE

A TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI AZIENDALI

Oggetto: **dimissioni volontarie, nuova e obbligatoria procedura in vigore dal 5 marzo 2008.**

Riferimenti: **Legge n. 188 del 17 ottobre 2007**
Decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

Si porta a conoscenza tutto il personale dipendente ed i collaboratori aziendali che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 del Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008, **a far data dal 5 marzo 2008** non potranno più essere considerate valide le procedure fino ad oggi adottate per rassegnare le proprie dimissioni per recesso dal rapporto di lavoro o di collaborazione, ovvero attraverso la consegna a brevi mano o tramite spedizione al datore di lavoro della "lettera di dimissioni".

Il provvedimento in oggetto stabilisce che **la nuova e unica** modalità per la presentazione delle dimissioni volontarie rese dal lavoratore in caso di recesso dal contratto di lavoro o dal contratto di collaborazione è attraverso la **preventiva comunicazione effettuata esclusivamente in maniera telematica** al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l'ausilio di esclusivi soggetti abilitati quali:

- **Direzione Provinciale o Regionale del Lavoro;**
- **Centri Provinciali per l'Impiego (ex centri di collocamento);**
- **Gli Uffici Comunali.**

Comunichiamo di seguito la **nuova e obbligatoria** prassi operativa che il lavoratore o il collaboratore dovrà eseguire:

1. recarsi preventivamente alla data di dimissioni presso un soggetto abilitato sopra evidenziato;
2. con i soggetti abilitati si provvederà ad accedere alla procedura telematica, alla compilazione del modello ed al relativo invio esclusivamente **on line e con apposite password;**
3. I soggetti abilitati provvederanno all'immediata consegna della ricevuta di avvenuta trasmissione del modello di dimissioni al Ministero;
4. successivamente il lavoratore o il collaboratore dovrà **tassativamente nella stessa giornata** consegnare al datore di lavoro o committente la documentazione rilasciata dal soggetto abilitato.

Ogni altra forma di comunicazione delle proprie dimissioni, **dal 5 marzo 2008**, a norma di Legge, sarà da ritenersi nulla con la conseguente e impossibilità di estinguere il rapporto di lavoro o di collaborazione.

Lì 27 febbraio 2008

Il datore di lavoro o committente

RIPRODUZIONE VIETATA